



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2018, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica Marea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Saffioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Salazar in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9;

contro

Autorita' di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto, n. 45/2018 del 13.06.2018, emesso dall'autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto, con il quale veniva revocata la concessione demaniale marittima n. 22/2016 del 22.09.2016, relativa ad una zona di demanio marittimo di complessivi mq 246, di cui mq 16 di area demaniale a terra e mq 230 di specchio acqueo, rilasciata all'associazione ricorrente per realizzare e mantenere un pontile galleggiante per l'ormeggio di natanti ad uso esclusivo dei propri associati, nell'ambito del porto di Taureana di Palmi (R.C.) ed ingiunto di lasciare libera l'area demaniale marittima già assentita in concessione da impianti, attrezzature, suppellettili e quant'altro appartenente alla medesima associazione, entro giorni sessanta (60) dalla data di notifica del decreto di revoca;

entro i limiti di cui sopra, di ogni altro atto istruttorio, presupposto, ove lesivo ed ancorchè non conosciuto, tra cui: il parere del Comitato Portuale reso nel corso della seduta dell'08.05.2018, in rivalutazione della originaria istanza concessoria della Ditta Schipilliti ed anche la nota prot. n. 10071 U/18 AAMM del 25.06.2018 e la nota prot. n. 9414 U/18 AAMM del 13.06.2018, strettamente connesse al procedimento amministrativo de quo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto e di Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 19 luglio 2018 e depositato il successivo 31.07.2018, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto commissariale n. 45/2018 del 13.06.2018 dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria, con il quale è stata revocata la concessione demaniale marittima quadriennale per licenza n. 22/2016 del 22.09.2016 con scadenza il 30.09.2020, insistente nell'ambito del porto di Taureana di Palmi.

1.1. Premette la ricorrente che la concessione oggi revocata, fu rilasciata all'esito della prescritta istruttoria, in data 22.09.2016, dall'Autorità Portuale con scadenza 30.09.2020 per complessivi mq 246, di cui mq 16 di area demaniale marittima a terra e mq 230 di specchio acqueo, al fine di realizzare e mantenere un pontile galleggiante per l'ormeggio di natanti ad uso esclusivo dei propri associati.

1.2. La revoca oggi avversata, trae origine da una complessa vicenda giudiziaria che ha visto protagonista la ditta controinteressata Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. S.A.S., e che si è articolata nelle seguenti fasi:

1.2.1 Con sentenza n. 559/2012 questo Tribunale, pronunziandosi sul ricorso avverso il diniego dell'Autorità Portuale alla richiesta di concessione della ditta succitata, accertato il vizio di motivazione dell'atto, consistente nel non aver tenuto conto delle modifiche apportate dalla parte ricorrente all'originaria domanda di concessione, aveva statuito l'obbligo dell'Autorità di procedere al riesame dell'istanza.

1.2.2. In sede di riedizione del procedimento, l'Autorità Portuale, con provvedimento prot. 12544 U/12 SEG del 2/11/2012, aveva nuovamente respinto la domanda dell'istante, esponendo di aver riscontrato, in sede di delibazione preliminare della istanza medesima, l'avvenuta cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, a far data dal 28 settembre 2011.

1.2.3. Avverso tale provvedimento, la società Schipilliti aveva proposto ulteriore gravame, deducendone l'illegittimità; questo TAR, però, con sentenza n. 513 del

2013, aveva rigettato il ricorso, in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese.

1.2.4. Nelle more del gravame proposto contro questa ultima sentenza, era intervenuto il provvedimento, n. 1669/2015 del 22/9/2015, con cui il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione della volontaria giurisdizione, aveva ordinato la cancellazione della cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della Società "Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & c. S.a.s." avvenuta il 28/9/2011.

1.2.5. Il Consiglio di Stato, quindi, con sentenza n. 3928/2017 del 20.04.2017, preso atto del provvedimento del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, ha rilevato che l'ostacolo giuridico sollevato dall'Autorità Portuale, ovvero l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, era venuto meno, per cui, ha disposto l'obbligo per l'Autorità Portuale di riesaminare la precedente domanda di concessione demaniale marittima, a suo tempo, rigettata per aspetti soggettivi afferenti l'assetto societario dell'istante.

Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato aveva assegnato all'Autorità Portuale un termine per rivalutare la domanda della ditta Schipilliti.

1.2.6. Sempre nelle more del giudizio di appello, la società Schipilliti, ottenuta la cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese, a seguito del citato provvedimento del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione della volontaria giurisdizione, in data 27/10/2015, aveva inoltrato all'Autorità portuale istanza/diffida di rilascio della concessione demaniale marittima originariamente richiesta. L'istanza era stata rigettata dalla Autorità, con nota prot. n. 12785 del 13 novembre 2015, sul presupposto della pendenza del giudizio di appello.

1.2.7. La società aveva quindi instaurato un nuovo giudizio per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 559 del 2012 del TAR Reggio Calabria, dichiarato però inammissibile con sentenza di questo Tribunale n. 752 del 2017 per

violazione del ne bis in idem: a mente di questa sentenza, infatti, da un lato, la società non aveva specificamente impugnato la citata nota prot. n. 12785 del 13 novembre 2015 e, dall'altro, l'ottemperanza al giudicato era già stata scrutinata dal Collegio con la sentenza n. 513 del 2013.

1.2.8. Tanto premesso, per effetto della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3928 del 20.04.2017, l'autorità portuale si è trovata a dover riesaminare l'istanza della ditta Schipilliti e, nello scrutinarla favorevolmente, ha avviato e concluso con il gravato decreto il procedimento di revoca della concessione dell'odierna ricorrente che, in sintesi, si sovrappone a quella della ditta citata.

2. Contro il provvedimento di revoca della concessione del 13.06.2018, insorge dunque l'associazione sportiva dilettantistica Marea evidenziando, anzitutto, che l'Autorità avrebbe deliberato la revoca della concessione demaniale marittima n. 22 del 2016, senza tener conto della circostanza di fatto costituita dalla nuova concessione e come conseguenza automatica della sentenza del Consiglio di Stato n. 3928 del 2017, quando invece, stando alle motivazioni ed al dispositivo della decisione, tenuto altresì conto delle sentenze n. 513 del 2013 e n. 452 del 2017 (con le quali il TAR Reggio Calabria ha, rispettivamente, rigettato e dichiarato inammissibile i ricorsi per ottemperanza proposti dalla Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. S.A.S.), essa avrebbe dovuto semplicemente riavviare il procedimento sull'istanza di concessione, a suo tempo presentata dall'odierna controinteressata.

Viene altresì eccepita la nullità della revoca per contrasto col giudicato di cui alla sentenza n. 752 del 2017 di questo Tribunale e l'omessa ponderazione e valutazione degli effetti della revoca sulla situazione giuridica soggettiva della società ricorrente, sottolineando altresì la compatibilità delle due concessioni, la violazione del legittimo affidamento della ricorrente già chiamata a pagare gli oneri per quest'anno e la violazione dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

2.1. Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione intimata che, con memoria del 01.09.2018, ne ha chiesto il rigetto evidenziando, tra l'altro, che alla compatibilità delle due concessioni, osterebbe l'obbligo dell'amministrazione di garantire le distanze tra i moli di attracco delle imbarcazioni.

3. Dopo la Camera di Consiglio del 5 settembre 2018, con ordinanza cautelare n. 148/2018 del 06.09.2018, il Collegio, tenuto conto degli interessi coinvolti nella vicenda, ha ritenuto che la posizione dell'associazione ricorrente fosse adeguatamente tutelata attraverso la fissazione dell'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., nel corso della quale, tra l'altro, avrebbero potuto essere approfonditi i profili relativi alla sovrapposibilità della concessione revocata con quella pretesa dal controinteressato e fissò per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 05.12.2018.

4. Con memoria del 23 ottobre 2018, la ricorrente, reiterate le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, quanto al profilo della sovrapposibilità delle due concessioni, ha evidenziato che, sino alla revoca avversata, ed alla concessione al controinteressato, sullo specchio d'acqua antistante coesistevano la concessione dell'associazione ricorrente e quella della Lacinia Yacht Service ora scaduta e non rinnovata, senza che mai l'autorità portuale abbia avuto a rilevare nulla in tema di rispetto delle distanze per la sicurezza. A tal proposito si evidenzia altresì come tale questione sarebbe stata, surrettiziamente, introdotta dall'avvocatura quale motivazione postuma del provvedimento e che, in ogni caso, le valutazioni sui profili di sicurezza all'interno del porto di Gioia Tauro sono di competenza non dell'autorità portuale (che, per altro, nulla ha mai osservato al riguardo) ma della capitaneria di porto, col cui assenso furono rilasciate la concessione della ricorrente, ora revocata, quella della Lacinia Yacht Service Srl, ora scaduta, e quella della Charter Line, ancora in corso. A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente ha depositato perizia di parte.

5. In data 04.11.2018, si è costituita la controinteressata che, con memoria del 15.11.2018, ha ribadito l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in modo particolare come la posizione giuridica della ditta Schipilliti si sia consolidata all'esito di un contenzioso durato molti anni e sia asseverata da sentenze irrevocabili del TAR Calabria e del Consiglio di Stato. Quanto alla sovrapposibilità tra le due concessioni, è evidenziato che quella oggi revocata e facente capo all'associazione ricorrente costituisce solo una piccola parte della concessione dovuta alla controinteressata all'esito del lungo iter giudiziario di cui si disse. Da ultimo viene evidenziato come, in disparte la necessità di conformarsi alle statuizioni del Consiglio di Stato, l'autorità portuale disponga di ampia discrezionalità nel disporre la revoca delle concessioni in discorso, ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione.

6. All'udienza del 5 dicembre 2018, le parti hanno concluso come da separato verbale ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente siano suscettibili di favorevole apprezzamento nei sensi di cui infra.

7.1. Risulta, condivisibile il primo motivo di ricorso nella parte in cui la società ricorrente contesta all'Autorità Portuale di aver omesso di valutare e salvaguardare le legittime aspettative dei titolari delle altre concessioni intervenute dopo la richiesta avanzata dalla Cantieri Nautici Costa Viola.

Tale assunto trova conferma sia nella nota di comunicazione, prot. 11733 del 29.08.2017, con cui fu comunicato all'Associazione sportiva dilettantistica Marea l'avvio del procedimento di revoca della concessione demaniale (laddove è precisato che *“questo Ente, al fine di dare ottemperanza alla Sentenza n. 3928/2017 del 20/4/2017 del Consiglio di Stato – Sez. IV - deve dare corso alla revoca della concessione demaniale marittima a codesta Ditta”*), sia nell'avversato decreto di revoca della concessione (nel quale il provvedimento viene rappresentato come atto necessitato

in considerazione del fatto che *“dopo il passaggio in giudicato di una sentenza ... l'amministrazione non ha più un potere amministrativo discrezionale, bensì un obbligo di conformazione del rapporto giuridico giustiziato alla statuizione del giudice amministrativo a termini dell'art. 21 – septies della L. 241/90”*).

Osserva il Collegio che, con la sentenza n. 3928/2017, il Consiglio di Stato ha assegnato all'Autorità Portuale un termine di 30 giorni *“per dare integrale esecuzione all'obbligo di riesame accertato dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 559/2012”*.

La richiamata sentenza di questo TAR disponeva, a sua volta, *“l'obbligo per l'Autorità di pronunciarsi sulla domanda di parte ricorrente [Cantieri Nautici Costa Viola] ... nel rispetto di quanto sin qui statuito e della piena garanzia di partecipazione al procedimento della ricorrente e delle eventuali controinteressate”*. Con specifico riferimento ai criteri cui l'Autorità avrebbe dovuto attenersi in sede di riesame puntualizzava, altresì, che il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità *“impongono che, laddove siano intervenute, dopo la richiesta della ricorrente, ulteriori concessioni ... queste ultime rappresentano ulteriori condizioni di fatto che, ai sensi dell'art. 34, lett. c del c.p.a., dovranno essere tenute presenti dall'Autorità e dalla stessa parte ricorrente nel procedimento di esame della richiesta della odierna ricorrente con obbligo di salvaguardia delle legittime aspettative dei titolari, curando, nei limiti tecnici possibili e mediante le opportune prescrizioni, di assicurare il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti”*.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato atteso che l'Autorità Portuale, non avrebbe dovuto limitarsi a riesaminare la domanda di concessione della Cantieri Nautici Costa Viola sotto il profilo *“tecnico-amministrativo”* ma avrebbe dovuto tener presenti le *“ulteriori concessioni”* esistenti assicurando *“il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti”*.

7.2. È altresì fondato, per le stesse ragioni, anche il secondo motivo di ricorso con cui sono contestati i difetti di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati. L'Autorità Portuale, infatti, senza tener conto dell'ulteriore condizione di fatto rappresentata dall'ulteriore concessione rilasciata all'odierna ricorrente, ha ritenuto, senza adeguatamente argomentare sul punto, che per eseguire la sentenza del Consiglio di Stato nonché la sentenza del TAR alla quale la prima rimandava, fosse necessario tout court revocarla, stante che insisteva sulla stessa area interessata dalla domanda della Cantieri Nautici Costa Viola, con ciò travisando ed erroneamente applicando i principi statuiti da quelle pronunce.

7.3. Colgono altresì nel segno, le argomentazioni della ricorrente volte a censurare l'avvio di un automatico procedimento di revoca della concessione già assentita all'Associazione Sportiva Marea. La lettura della nota prot. 11733 del 29.08.2017, con la quale fu avviato il procedimento sfociato poi nel provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia che l'autorità portuale *“al fine di dare ottemperanza alla sentenza 3928/2017 del 20.04.2017 del Consiglio di Stato Sez. VI, deve dare corso alla revoca della concessione marittima intestata a detta ditta”* non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che la ripetuta autorità portuale abbia inteso conformarsi al giudicato amministrativo, non già rivalutando l'istanza di concessione dell'odierna controinteressata, in relazione anche alla concessione medio tempore assentita alla ricorrente, ma disponendo direttamente l'avvio di un procedimento finalizzato alla revoca di questa ultima. Va, invece, rigettata la tesi della ricorrente che sostiene la nullità della nuova concessione, alla ditta controinteressata, per contrasto col giudicato derivante dalla sentenza 752/2017, stante che quella sentenza si limitava a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem.

8. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, devono annullarsi i provvedimenti impugnati con conseguente obbligo per l'Autorità di riesaminare la domanda di concessione della Cantieri Nautici Costa Viola, tenendo presente la

concessione dell'associazione ricorrente n. 22/2016 del 22.09.2016, ed assicurando il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti, nel rispetto di quanto sin qui statuito, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti della Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con obbligo di riesame della domanda di concessione della Cantieri Nautici Costa Viola, nei termini di cui in parte motiva, entro sessanta giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia.

Condanna l'Autorità Portuale di Gioia Tauro al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato versato.

Spese compensate nei confronti della Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO